



Determinazione n. 819 del 27/04/2022

Oggetto: PROVVEDITORATO - ATTI INERENTI E CONSEGUENTI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, EX ART. 54, C. 1 E 3 DEL D.LGS 50/2016, PER APPALTO, EX ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN GENERE NONCHÉ TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI, ECC. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODIFICA DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO - CIG ORIGINARIO 8324673979 - DERIVATO 84579866D8 - CUI S00378210462201900038 (COD. FAMIGLIA 5)

Il Dirigente

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 1123 del 09/07/2020 - in esito alla procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, avviata con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 834 del 26/05/2020 suindicata - si è proceduto a:

- approvare le risultanze della procedura relativa alla conclusione dell'accordo quadro con un unico operatore, per l'affidamento del servizio di facchinaggio in oggetto;
- assegnare l'accordo quadro per il servizio su indicato per la durata di 48 mesi, oltre l'eventuale proroga tecnica per un tempo non superiore a 6 mesi, a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio alla ditta SO&CO Solidarietà & Cooperazione, Consorzio di Cooperative Sociali, P.I./C.F. 01748240460, Via Enrico Mattei 293/F, Loc. Mugnano - Lucca, che ha partecipato per la consorziata esecutrice Il Ponte Società Cooperativa Sociale, P.I./C.F. 01586560466, con sede legale in Via Enrico Mattei, 721, Loc. Mugnano - Lucca, per l'importo orario onnicomprensivo di € 21,55, al netto dell'IVA, importo ritenuto congruo dal RUP come specificato nella determinazione n. 1123/2020 citata;
- quantificare l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro in € 185.715,73 per i 48 mesi di durata previsti, cui si aggiungono € 22.172,13 per l'eventuale proroga tecnica, con la possibilità comunque di estendere l'affidamento, in base a sopravvenuti fabbisogni non preventivabili, fino all'importo complessivo al netto dell'IVA di € 213.999,99, precisando che il detto importo complessivo stimato, trattandosi di un Accordo Quadro, è puramente indicativo e l'aggiudicatario sarà chiamato a fornire solamente i servizi che verranno richiesti di volta in volta dalla Stazione Appaltante in base alle proprie esigenze, ai prezzi offerti in gara ed alle condizioni fissate nel capitolato speciale d'appalto, nei relativi allegati e nel contratto di accordo quadro;



come previsto agli art. 8 e 9 del capitolato, al “*contratto di accordo quadro verrà data esecuzione attraverso singoli contratti applicativi, (...) finanziati nel corso di esecuzione dell'accordo, mediante adozione da parte del Servizio di Provveditorato di specifica determinazione dirigenziale di impegno di spesa, in base alle effettive esigenze rappresentate dagli Uffici comunali ed alle disponibilità di bilancio, per i lotti messi a gara*”;

con Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 13/07/2020, in esecuzione agli art. 8 e 9 del capitolato su citati, si è proceduto a finanziare, nel rispetto del crono-programma dei pagamenti negli anni 2020-2021-2022-2023-2024, gli ORDINI DI ESECUZIONE, contratti applicativi discendenti dal contratto di Accordo Quadro in oggetto, per complessivi € 203.513,82, oltre IVA, pari a € 248.286,86, IVA compresa, per la durata di 48 mesi e per l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi;

come previsto all'art. 22 del capitolato - che recita “*La stazione appaltante, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, si riserva la facoltà di chiederne l'esecuzione alla Ditta parte dell'accordo quadro fino alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) ed e), del D.lgs 50/2016 ed in tal caso la Ditta si impegna ad eseguirle agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di Accordo Quadro. In tal caso la Ditta non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.*” - l'affidamento è stato successivamente integrato/ridotto con le seguenti determinazioni dirigenziali: - n. 1414 del 26/08/20, n. 1452 del 01/09/20, n. 1486 del 07/09/20, n. 1920 del 04/11/20, n. 2134 del 28/11/20, n. 609 del 08/04/21, n. 1255 del 30/6/21, n. 1666 del 24/8/21, n. 1869 del 20/9/21, n. 2019 del 7/10/21 e n. 2588 del 30/11/21;

il finanziamento complessivo dell'accordo quadro è costantemente monitorato, per tutto il periodo contrattuale, al fine di non superare la cifra complessiva utilizzabile, al netto dell'IVA, di € 213.999,99 pari ad € 261.079,99 IVA compresa. Nel merito si evidenzia che il totale ordini effettuati è stato pari ad € 57.012,26 nell'anno 2020 è pari ad € 99.046,07 nell'anno 2021 comprensivi di IVA al 22% per un valore residuo di € 105.021,86 IVA compresa che costituisce il limite massimo ancora utilizzabile in merito all'A.Q. in esame;

per quanto sopra, in base alle spese già liquidate e agli interventi programmati, è presumibile il raggiungimento di tale importo già nell'anno in corso e quindi si ritiene opportuno considerare la possibilità di anticipare al 31/12/2022, fatte salve ulteriori valutazioni, la chiusura dell'A.Q. in esame inizialmente prevista al 04/08/2024;

in tale ottica si ritiene necessario modificare il finanziamento complessivo del servizio in oggetto e riportare a disposizione sui rispettivi capitoli di bilancio gli importi già impegnati per gli anni 2023 e 2024 per una cifra totale di € 107.000,00 come da schema allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

si ritiene altresì necessario, per l'anno in corso, integrare l'impegno 181/2022 per l'ulteriore cifra di € 30.000,00 per la copertura di spese correlate a movimentazioni



necessarie agli uffici comunali. Tale spesa trova copertura finanziaria, nel rispetto delle esigibilità e dei crono-programmi di pagamento, nel competente Capitolo 7362/4 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 dicembre 2021 con deliberazione n. 132, che presenta la necessaria disponibilità;

in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) per i contratti discendenti dall'accordo quadro si utilizza il medesimo CIG DERIVATO (codice identificativo gara) già acquisito dal Comune di Lucca, riportato in oggetto, che, se del caso, verrà adeguatamente modificato al fine di ricomprendervi la spesa derivante dal presente atto. Agli atti del fascicolo *sono già conservati i documenti con l'indicazione del conto corrente dedicato* alla Pubblica Amministrazione su cui effettuare i pagamenti;

nei confronti della Ditta suindicata, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., sono già stati svolti con esito regolare i seguenti controlli: - iscrizione dell'operatore economico nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e relativi controlli su visura camerale; - casellario ANAC; - la verifica di regolarità contributiva;

sulla base della struttura organizzativa (*come definita dal R.O.U.S.*) alla U.O. B.1 è assegnata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il presente procedimento, con esclusione della adozione del provvedimento finale, che resta di competenza del dirigente del Servizio di Staff B;

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione delle competenze relative all'incarico dirigenziale conferito con decreto del Sindaco n. 43 del 19.11.2021, visti: il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.lgs 9/04/2008 n. 81, il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la L.R. Toscana n. 38 del 13 luglio 2007, l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l'art. 1, commi 449, 450 e 451 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la Legge 6 luglio 2012 n. 94, la Legge 7 agosto 2012 n. 135 e la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna per quanto in vigore;

DETERMINA

1 di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e ai sensi del capitolato speciale d'appalto, l'integrazione e modifica del finanziamento complessivo per i servizi in esame nei confronti della Ditta SO&CO Solidarietà & Cooperazione, Consorzio di Cooperative Sociali, P.I./C.F. 01748240460, Via Enrico Mattei 293/F, Loc. Mugnano - Lucca, aggiudicataria del servizio di facchinaggio come meglio specificato in narrativa e di seguito precisato;



2 di impegnare la maggiore spesa di € 30.000,00 (IVA compresa), esigibile nell'anno 2022, integrando di pari importo l'Impegno n. 181/2022 utilizzando le risorse disponibili sul competente Capitolo 7362/4 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 dicembre 2021 con deliberazione n. 132, dando atto che con il presente finanziamento non verranno comunque superati i limiti di spesa fissati dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto;

3 di annullare gli impegni assunti per il periodo 2023 e 2024 con la Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 13/07/2020 e riportare a disposizione sui rispettivi capitoli di bilancio le cifre impegnate su detti anni per un valore totale di € 107.000,00, come da schema allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4 di dare atto che nei confronti della Ditta suindicata sono già stati svolti con esito regolare i controlli previsti dalle LINEE GUIDA ANAC N. 4;

5 di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 *Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti*, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;

6 di dare atto che:

6.1. la procedura in oggetto è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Lucca, di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13 (obblighi in materia di anticorruzione);

6.2 saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti dell'ANAC, quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, nonché quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023 approvato con Delibera di G.C. n. 66 del 07/04/2021;


7 di confermare che il RUP e Dirigente procedente non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

8 di significare che:

8.1 in caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito agli organi di vertice individuati nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale al link: <https://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11722> ;

8.2 in caso di controversia contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del committente.

Il Dirigente
Alessandro Cartelli / ArubaPEC S.p.A.



Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

*U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti*